



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

DEL 14-02-2023

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO - AVV. GIUSEPPE BELLARоба CONTRO COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **13:00**, nel Palazzo Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COMPONENTI DELLA GIUNTA	PRESENTE / ASSENTE
Mirko IORILLO	Presente
Francesco PEPE	Presente
Maria Rosaria CARDILLO	Assente
Antonio RUSSOLILLO	Presente
Silvia CARDINALE	Assente

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Comunale **Pavone Michele**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che, con PEC acquisita al protocollo n. 5152 del 20 settembre 2022, l'Avv. Giuseppe Bellaroba, in qualità di difensore e rappresentante di se stesso, ha notificato al Comune di Montecalvo Irpino, in persona del suo legale rappresentante, con sede presso la residenza municipale, ricorso ex art. 14 del d.lgs. 150/2011 al Tribunale di Benevento, per:

- condannare il Comune di Montecalvo Irpino, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di € 15.376,20, o a quell'altra somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà congruo liquidare come compenso in relazione all'attività prestata o ai risultati raggiunti in applicazione dei parametri fissati nel DM 55/2014 o comunque applicabili, con gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della messa in mora e sino al soddisfo;
- condannare l'intimato alla rifusione delle spese e competenze della procedura, oltre spese generali ed accessori;

VISTO che codesta amministrazione intende costituirsi in giudizio al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 17 del d.lgs. n.50 del 2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge del 09.02.1982, n.31 e ss.mm.ii.;
- suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro;

VISTE le [Linee Guida ANAC n. 12 del 2018, ad oggetto "Affidamento dei Servizi Legali"](#), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, ai sensi delle quali ricadono nella disciplina dell'art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., il quale elenca alcune attività escluse dall'applicazione del [Codice dei Contratti](#), i servizi legali richiesti per un'esigenza puntuale ed episodica (incarichi di Patrocinio Legale relativi ad una lite specifica e già esistente o i servizi di assistenza e consulenza, preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato,

conciliazione o giurisdizionale), mentre rientrano nella disciplina del Codice di cui all'art. 10 e Allegato IX del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. i "Servizi Legali", forniti in modo continuativo o periodico ed è effettuato dall'Avvocato "organizzando i mezzi necessari ed assumendo il rischio economico dell'esecuzione", come nell'ipotesi di contenzioso sterile affidato in gestione al fornitore;

VISTO che l'Avv. Antonello Aucelli del Foro di Benevento si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico ed ha fatto pervenire al protocollo del presente Comune n. 1120 del 14-02-2023 nota contenente preventivo delle spese e delle competenze legali per la costituzione in giudizio e per l'assistenza nella fase cautelare e di merito per l'importo di € **2921,00**, oneri inclusi;

RITENUTA la propria competenza in materia;

VISTI il d.lgs. n. 267 del 2000, lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del T.U.E.L.

Con voti unanimi a favore espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante della presente deliberazione e che si intende quivi integralmente richiamata;
- 2. DI PROCEDERE** all'affidamento del relativo incarico legale all'Avv. Antonello Aucelli del Foro di Benevento, C.F. **CLLNNL70H26F448W**, con Studio legale in Corso Vittorio Emanuele, n. 16, Montecalvo Irpino (AV), autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del relativo mandato;
- 3. DI QUANTIFICARE**, in relazione all'incarico del quale trattasi, il compenso in complessivi € **2921,00**, oneri inclusi;
- 4. DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario di provvedere alla registrazione contabile della spesa complessiva, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2023-2025, al codice 01.11-1.03.02.11.006, esercizio 2023;
- 5. DI DELEGARE** il Responsabile del servizio Affari Legali ad intervenire, esclusivamente in nome e per conto del Comune di Montecalvo Irpino, alla stipula del disciplinare di cui *infra*;
- 6. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al professionista che sarà incaricato, per la sottoscrizione dello schema di disciplinare di incarico per prestazioni professionali di assistenza,

rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, al Responsabile del Servizio Affari Legali ed al Responsabile del Servizio Finanziario;

8. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente – consulenze e incarichi 2023;

E con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.), stante la prossimità del termine per la costituzione in giudizio.

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO - AVV. GIUSEPPE BELLAROBÀ CONTRO COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**

ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 147 bis del d.l. n. 174 del 2012 convertito in l. n. 213 del 2012 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Montecalvo Irpino lì, 14-02-2023

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.to dott.ssa Marika CARDINALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO - AVV. GIUSEPPE BELLAROBÀ CONTRO COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**

ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 147 bis del d.l. n. 174 del 2012 convertito in l. n. 213 del 2012 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Montecalvo Irpino lì, 14-02-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Felice Goduto

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. IORILLO Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pavone Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, d.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 111 reg. pubblicazione in data 18/02/2023, per rimanervi quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

Montecalvo Irpino li, 18/02/2023

IL MESSO COMUNALE
F.to SCONFITTI Gino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 comma 4 d.lgs. n. 267 del 2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-02-2023,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267 del 2000*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pavone Michele
